



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 852 del 2018, proposto da

Stefano Sandroni e Domenico Abbo, rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Discepolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Rava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell'avvocatura regionale, in Torino, corso Regina Margherita 174;

Consiglio Regionale Regione Piemonte, Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Piemonte, non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Enrico Severini e Alberto Tudisco, rappresentati e difesi dall'avvocato Giorgio Ballesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Vito Di Maria, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Regione Piemonte n. 127 del 5 giugno 2018, concernente il rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 40 novies della l. r. n. 7 dell' 11 aprile 2001, nonché di ogni atto presupposto, inerente e consequenziale, tra i quali, in particolare, il parere dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale reso in data 16 maggio 2018 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 3-6944 del 1° giugno 2018 dalla quale risulta che è stato emesso all' unanimità parere favorevole alla proposta di rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte, di Enrico Severini e Alberto Tudisco;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2018 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad un primo sommario esame, il ricorso appare fornito di fumus boni iuris in quanto

la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Regione Piemonte n. 127 del 5 giugno 2018 appare viziata per difetto di motivazione, non indicando le ragioni per le quali si è disposto di rinnovare, per due anni, i componenti del Collegio dei revisori dei conti della Regione Piemonte, anziché di nominare nuovi componenti, scelti mediante estrazione a sorte;

né si rinviene alcuna motivazione nei pareri espressi dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale, i quali si sono limitati a richiamare la previsione di cui all'art. 40 novies della l.r. 7/2001;

una lettura di questa norma - ai sensi della quale "*il Collegio dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di nomina ed è rinnovabile per un periodo non superiore a due anni*" - conforme alla Costituzione ed alla previsione di cui all'art. 14, d.l. n. 138/2011 - ai sensi del quale i componenti del Collegio dei revisori dei conti "*sono scelti mediante estrazione da un elenco*" - appare imporre che sia dato adeguato conto delle specifiche ragioni che hanno indotto l'amministrazione ad avvalersi della facoltà di rinnovare il precedente collegio, oltretutto per la durata massima prevista dalla norma, anziché dell'ordinaria procedura di scelta dei componenti, mediante estrazione a sorte;

le questioni di illegittimità costituzionale della norma sollevate dai ricorrenti richiedono un approfondimento che non è compatibile con la sommarietà della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), accoglie la domanda di sospensione e per l'effetto:

- a) sospende le deliberazioni e i pareri impugnati;
  - b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 10 aprile 2019.
- Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore

Paola Malanetto, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Silvia Cattaneo**

**IL PRESIDENTE**  
**Carlo Testori**

**IL SEGRETARIO**